

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)-
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

pec: va@pec.mite.gov.it

c.a. Geol. Carlo Di Gianfrancesco

digianfrancesco.carlo@mite.gov.it

Oggetto: Wind Energy Sindia S.r.l. - ID: 8539. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto di Impianto Eolico di 43,4 MW da realizzarsi in località Monte S. Antonio, nei Comuni di Sindia e Macomer (NU) e opere di connessione alla RTN.
Controdeduzioni alle osservazioni trasmesse tardivamente dalla società INE SOS CUMPENSOS S.r.l.

Con la presente nota, la scrivente società, Wind Energy Sindia S.r.l., intende svolgere puntuali considerazioni a margine delle osservazioni presentate dalla INE SOS CUMPENSOS S.r.l., con nota prot. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0143716.11-09-2023, con riferimento al progetto di impianto eolico proposto dalla scrivente nell'ambito della procedura ambientale indicata in oggetto.

A tal proposito, in prima battuta, occorre rilevare che le osservazioni presentate dalla predetta società si presentano tardive rispetto alla tempistica assegnata e a tal fine individuata dal portale *web* "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" del MASE, che fissava la data utile per il deposito delle osservazioni al 25 luglio 2023.

In forza di ciò, tali osservazioni presentate solo a settembre non possono rivestire alcuna rilevanza nell'ambito del presente procedimento, dovrebbero essere espunte dallo stesso e la società non sarebbe nemmeno tenuta a controdedurre in merito.

Tuttavia, per completezza, e nella denegata ipotesi in cui Codesto Spett.le MASE dovesse esaminare le stesse si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre rilevare come nell'ambito della procedura di VIA in corso con riferimento all'impianto eolico proposto dalla scrivente, l'A.R.P.A.S., con nota prot. n. 557/2023 del 05/01/2023 avesse chiesto chiarimenti in ordine alla possibile interferenza proprio con l'impianto fotovoltaico proposto dalla INE SOS CUMPENSOS S.r.l.

In riscontro alla su citata nota la scrivente società aveva presentato apposite controdeduzioni nel mese di maggio 2022 chiarendo che: "*Visto l'impianto FER FTV della società INE SOS CUMPENSOS [ID:8139] non si rileva incompatibilità con il nostro progetto posto che alcuna preclusione sussiste in*

ordine alla collocazione di un impianto FTV al di sotto di un impianto eolico, in un'ottica di miglior sfruttamento delle aree da destinare ad impianti FER, ed a conferma di ciò rileva il fatto che nessuna osservazione è stata mossa riguardo al presente progetto dal soggetto promotore del progetto FTV.”

Ciò posto, con la su citata nota la INE SOS CUMPENSOS S.r.l. ha rappresentato che la stessa vorrebbe realizzare una Centrale Fotovoltaica a terra, e relative opere di connessione alla RTN in località Sos Cumpensos, nel Comune di Sindia (NU), in parte coincidente con quella interessata dal progetto proposto dall'odierna scrivente e che da ciò conseguirebbero - a suo dire - alcune interferenze non meglio specificate.

In dettaglio, la società in parola ha asserito quanto segue:

1. il progetto FV dalla stessa depositato vanterebbe una priorità cronologica di istruttoria nell'ambito del procedimento di VIA presso Codesto Spett.le MASE, per avere quest'ultima depositato la relativa documentazione in data antecedente rispetto a quella della scrivente società;
2. il progetto dell'impianto FV insiste catastalmente su alcune particelle in relazione alle quali la società proponente ha sottoscritto un contratto costitutivo di diritto di superficie con i Sigg. Mazza, registrato a Cagliari 1 alla serie 1T n.18064 il 06/08/2021, ed un contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie sottoscritto con il Sig. Pisanu del 10/12/2020, e che ciò le riconoscerebbe una posizione di priorità nell'ambito della presente procedura ambientale;
3. il progetto di impianto eolico presentato della scrivente Wind Energy Sindia S.r.l., ha previsto che l'aerogeneratore “Sindia 5”, e le relative opere di interconnessione tra le torri, ricadano all'interno di parte delle particelle di proprietà Mazza, in particolare le particelle 12, 15, 16 e 17 del Fg.40 del Comune di Sindia (NU), **e che le predette opere andrebbero ad interferire direttamente con il progetto della società INE SOS CUMPENSOS, cagionando alle ragioni di quest'ultima un evidente pregiudizio.** Sul punto, la INE SOS CUMPENSOS ha asserito, altresì, che le particelle su cui la scrivente Wind Energy Sindia S.r.l. ha previsto di avviare la procedura espropriativa, risulterebbero già oggetto del su menzionato contratto preliminare sottoscritto in data 10/12/2020 e che ciò osterebbe alla prosecuzione della procedura espropriativa da parte della scrivente.

Alla luce delle superiori non condivisibili considerazioni la INE SOS CUMPENSOS S.r.l. ha chiesto a Codesto Spett.le Ministero di svolgere le proprie valutazioni considerando la presunta ed asserita priorità acquisita dal progetto fotovoltaico da questa proposto e di domandare alla scrivente società di modificare la parte del proprio progetto eolico nei presunti punti di interferenza con il progetto fotovoltaico.

Ebbene, le considerazioni svolte dalla suddetta società sono del tutto inconferenti sotto più profili e le stesse paiono al quanto pretestuose e volte soltanto a tutelare la posizione economica della stessa nonché i suoi potenziali investimenti.

Al fine di contestare puntualmente tali argomentazioni si rappresenta quanto segue.

- In primo luogo, si rappresenta come il fatto che la INE SOS CUMPENSOS S.r.l. abbia depositato la documentazione inerente al proprio progetto di impianto FV in data precedente rispetto a quella di deposito della scrivente società costituisce una mera circostanza di fatto, in relazione alla quale la legge non attribuisce un diritto di precedenza rispetto alle proposte progettuali presentate da società concorrenti, a ciò non rilevando nemmeno le Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 a tal uopo erroneamente citate dalla INE SOS CUMPENSOS.

In altri termini, la disposizione di cui al punto 14.3 del predetto D.M. secondo cui *“Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento”* costituisce una norma procedurale, volta a guidare le amministrazioni procedenti nelle attività di loro competenza, indicando le tempistiche di avvio delle istruttorie.

In tal senso, contrariamente a quanto sostenuto dalla società INE SOS CUMPENSOS nelle osservazioni in questione, il criterio cronologico di cui sopra costituisce una mera regola procedurale, ma non stabilisce un parametro di valutazione prioritaria e/o preferenziale tra le varie istanze autorizzative.

Ciò del resto è quanto chiarito di recente dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui le disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 **“non fissano alcun criterio di priorità cronologica basato sulla datazione dell’istanza”**, cosicché non potrebbe riconoscersi, per ciò solo, alcuna priorità cronologica alla domanda presentata per prima rispetto ad altre nell’ambito di qualsivoglia procedura autorizzativa, tale da giustificare l’accoglimento a scapito degli interessi di eventuali società controinteressate (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, ordinanza n. 249 del 28 giugno 2023).

Sul punto, preme in ogni caso sottolineare come - per quanto evincibile dal portale delle valutazioni ambientali del MASE - il progetto FV è stato presentato dalla INE SOS CUMPENSOS S.r.l. nel mese di febbraio 2022, mentre quello della scrivente è stato proposto nel giugno 2022, quindi appena 3 mesi dopo, con la conseguenza che il relativo procedimento di valutazione non si trova in uno stato tanto più avanzato rispetto a quello in essere con riferimento al progetto proposto dalla scrivente.

Inoltre, il progetto FV della INE SOS CUMPENSOS S.r.l. attualmente si trova nello stato *“Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, ed ha ricevuto ben due pareri negativi da parte del MIC. Ciò a conferma del fatto che ogni procedimento segue il proprio corso e le proprie tempistiche a

prescindere dal momento in cui è stata presentata la domanda o è stata determinata la procedibilità della pratica.

- D'altra parte, si rileva totalmente inconsistente ai fini che ci riguardano la circostanza, pure rappresentata dalla INE SOS CUMPENSOS S.r.l. in seno alle proprie osservazioni, che la stessa avrebbe sottoscritto dei contratti con riferimento ad alcune particelle interessate anche dal progetto di impianto eolico proposto dalla odierna scrivente.

Ed invero, la sussistenza di tali contratti, peraltro solo preliminari, non è di per sé idonea ad assicurare alla predetta società la disponibilità delle aree in questione, né costituisce di per sé titolo di preferenza nell'ambito delle procedure autorizzative come quella in esame e non rappresenta di certo elemento di valutazione positiva della posizione della INE SOS CUMPENSOS S.r.l.

Nello stesso senso, la necessità di attivare la procedura espropriativa non pone la scrivente in una posizione di svantaggio rispetto alla INE SOS CUMPENSOS S.r.l., né il procedimento in corso risulta per tale ragione aggravato rispetto a quello relativo all'impianto fotovoltaico proposto dalla concorrente. In tale contesto, invero, nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità ambientale procedente è chiamata a valutare l'utilità socio-economica che un determinato progetto può o meno realizzare in sé e per sé, e non in un'ottica comparatistica con eventuali altri progetti di impianto presentati nella medesima zona.

Sul solco delle superiori considerazioni, occorre rilevare come la INE SOS CUMPENSOS S.r.l. abbia quindi preso le mosse da un presupposto di fondo del tutto errato e come non sussistano le lamentate interferenze tra i due impianti, peraltro non meglio precisate.

Ed infatti, la scrivente società non potrebbe risultare svantaggiata dal fatto di ricorrere allo strumento della espropriazione per pubblica utilità riconosciuto a tal uopo dalla legge, poiché ove così fosse, ciò costituirebbe violazione dei fondamentali principi di libera concorrenza.

Ciò anche in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto accade per i fotovoltaici, per i quali all'atto della presentazione domanda autorizzativa occorre dimostrare di avere la disponibilità delle aree di impianto, potendo in tali casi ricorrere all'esproprio solo per le opere di connessione, per gli eolici, com'è ben noto a Codesto Spett.le Ministero, ai sensi della normativa di riferimento e, segnatamente, del D. Lgs. n. 387/2003 e delle Linee guida statali del 2010, all'istanza per il rilascio dell'A.U. occorre che sia allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto eolico e le opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Di talché, risulta evidente che la possibilità di espropriare le aree ai fini della autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici sia pacificamente consentita dalla legge.

Peraltro, benché la INE SOS CUMPENSOS S.r.l abbia sottoscritto contratti preliminari con i proprietari di alcune particelle interessate anche dal progetto di impianto della scrivente, occorre rilevare che la stessa allo stato non gode della piena disponibilità delle aree in questione, e ciò in quanto, com'è noto, i contratti preliminari producono effetti meramente obbligatori tra le parti, vincolandole solo ad addivenire alla firma del contratto definitivo al fine di determinare la produzione dell'effetto traslativo della proprietà del bene (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 13 ottobre 2022, n.29924).

La circostanza che la predetta società abbia sottoscritto dei contratti preliminari non può, dunque, costituire titolo e/o criterio preferenziale di selezione tra l'impianto della INE SOS CUMPENSOS S.r.l e quello della scrivente.

Ed anzi, l'avallo del ragionamento proposto dalla predetta società penalizzerebbe ingiustificatamente le iniziative che, come quella della scrivente, si avvalgono della possibilità riconosciuta dalla legge di attivare le procedure espropriative e sarebbe illegittimo per contrasto con le norme di riferimento, secondo cui la disponibilità giuridica delle aree di impianto può essere dimostrata indistintamente per il tramite di contratti appositamente stipulati o, come detto, attraverso la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e con il contestuale avvio della procedura espropriativa, senza che le norme prevedano alcun canale di preferenza per la prima delle due soluzioni appena prospettate.

Ed infatti, la possibilità di esperire la procedura di esproprio non è contemplata dalle norme quale via suppletiva e subordinata alla mancata possibilità di concludere contratti di acquisto o affini con i proprietari delle aree di impianto.

Di talché, avallare la tesi sostenuta dalla INE SOS CUMPENSOS S.r.l implicherebbe penalizzare la scrivente società e ciò in palese contrasto con le norme di riferimento e con lo stesso l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 in virtù del quale gli impianti FER sono opere di interesse strategico, e di pubblica utilità per la cui autorizzazione – anche ambientale – e realizzazione è indifferente che la disponibilità delle aree sia acquisita in virtù dell'esproprio.

- In aggiunta a tutto quanto osservato, deve richiamarsi la **nota del MASE prot. n. 0106951 del 30 giugno 2023**, con cui il Ministero, in riscontro alla richiesta di un Comune, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D. Lgs 199/2021, ai sensi del quale sono considerate idonee ad ospitare impianti fotovoltaici *“le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate*

agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”,
chiarendo che **“possono ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, rientrando quest’ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento”**.

Contestualmente, il Ministero ha, altresì, precisato che **“mentre la nozione di “impianto industriale” non è normativamente definita, l’art. 268, comma 1, lett. h) del d. lgs. 152/2006 tipizza la definizione di “stabilimento”, nella quale l’aerogeneratore può rientrare in ragione delle sue caratteristiche tecnico-strutturali e della sua funzione. Peraltro, lo stesso stabilimento può essere formato da uno o più impianti, in conformità alla lettera della norma”**.

Il superiore chiarimento fornito dal Ministero in ordine all’ambito applicativo della su citata norma - seppure non riguardi direttamente la presente fattispecie in cui gli impianti di interesse sono tutt’ora in fase di autorizzazione - **fornisce degli elementi di valutazione per sostenere che in base a quanto prescrive la legge, non solo gli impianti eolici e fotovoltaici possono coesistere su aree adiacenti, ma anzi la stretta vicinanza tra un nuovo impianto ed uno preesistente costituisce oggi parametro utilizzato dal Legislatore per prescrivere l’idoneità dell’area vicina a quella su cui insiste quello già esistente.**

Di talché, Codesto Spett.le Ministero, ben potrebbe autorizzare entrambi i progetti di impianti, senza che dalla loro eventuale insistenza e/o sovrapposizione su una porzione territoriale possa costituire di per sé una interferenza e senza che sia necessario che Codesto Spett.le Ministero imponga alla scrivente di apportare modifiche alla parte del proprio progetto di impianto “per non recare pregiudizio alle ragioni” della INE SOS CUMPENSOS S.r.l (!!!).

Ciò vale ancor di più laddove si consideri che, come esposto dalla stessa INE SOS CUMPENSOS S.r.l, entrambi gli impianti concorrono alla tutela dell’interesse pubblico volto alla diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In tal senso, peraltro, la INE SOS CUMPENSOS S.r.l non ha nemmeno illustrato eventuali profili di interferenza tecnica tra i due impianti, rilevando solamente che le uniche interferenze da questa non meglio identificate derivino proprio dalla parziale coincidenza delle aree interessate dai due impianti in questione.

Tanto chiarito, risulta allora evidente che non sussistono i presupposti perché il progetto proposto dalla scrivente società possa venire pregiudicato dalle argomentazioni della concorrente INE SOS

CUMPENSOS S.r.l., considerato che quest'ultima per quanto spiegato non si trova in una posizione di privilegio e/o vantaggio rispetto alla scrivente società nell'ambito della procedura ambientale.

*** **

A tal proposito, alla luce di quanto dedotto, con la presente si chiede a Codesto Spett.le Ministero procedente di svolgere le proprie valutazioni sul procedimento afferente all'impianto eolico proposto dalla scrivente senza tenere conto, in sede di valutazione ambientale, delle osservazioni svolte dalla più volte menzionata società concorrente, in questa sede controdedotte, valutando positivamente il progetto di impianto proposto dalla scrivente nella sua attuale conformazione.

Con osservanza
Pescara, lì 04/10/2023



WIND ENERGY SINDIA srl
Via Caravaggio, 125 – 65125 Pescara (PE)
windsindia@legpec.it
Partita IVA 02343190688